



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 26 del 23/05/2020

**Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO
DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 - ORDINANZA
RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
SETTIMANALE FINO AL 14 GIUGNO 2020**

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 23/05/2020

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 1, 10 e 26 aprile 2020, tutti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che stabilisce le misure da adottarsi per il contenimento della diffusione del contagio dal 18.05.2020 al 14.06.2020 in sostituzione di quelle del Decreto del 26 aprile;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana 17 maggio 2020, n. 57 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2”;

RITENUTO con le opportune cautele di poter consentire la riapertura del mercato settimanale del sabato pomeriggio in Piazza XXVII Aprile secondo opportune disposizioni;

CONSIDERATO che al fine di impedire il formarsi di assembramenti e compromettere il mantenimento del distanziamento sociale, i singoli esercenti dovranno prendere appropriati provvedimenti;

RITENUTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, anche ai Sindaci è imposta l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;

CONSIDERATA, altresì, la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'articolo 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per il caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dai DPCM e dai provvedimenti citati,

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/'90

ORDINA

per quanto espresso in premessa **dalla data della presente ordinanza e fino al 14 giugno 2020 compreso, il mercato settimanale del sabato in Piazza XXVII Aprile è svolto** con le disposizioni di cui **all'allegato 1** che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

I N F O R M A

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - ai destinatari attività commerciali ambulanti;
 - Asl Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole
 - Prefettura di Pistoia, per opportuna conoscenza.

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 26 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 23/05/2020 al 07/06/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 23/05/2020

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello

Allegato 1 – disposizioni per il mercato settimanale di Piazza XXVII Aprile

- i **banchi** sono fissati in **numero di tre** (1 fisso e 2 alla spunta, alimentari) **oltre a due postazioni per produttori agricoli locali** su una superficie complessiva di area mercatale di circa 980 mq, da posizionarsi nelle ubicazioni individuate dall'elaborato grafico;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e **dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti normative, in particolare l'allegato 17 del DPCM del 17.05.2020 (linee guida per commercio al dettaglio su aree pubbliche).**
- l'area mercatale sarà recintata con nastro bianco/rosso e sarà previsto l'accesso e uscita solamente da due corridoi separati ubicati presso l'ingresso carrabile della piazza;
- al fine di impedire il formarsi di assembramenti e compromettere il mantenimento del distanziamento sociale, i singoli esercenti dovranno collocare opportune delimitazioni, mediante cassette mobili o altre forme di separazione, schematicamente rappresentate nell'allegato; i clienti dovranno essere serviti al massimo due per volta, su due file separate e distanziate di minimo m. 1,00, preferibilmente m. 1,80 tra ogni cliente, e dovranno allontanarsi al termine dell'acquisto senza incrociare la fila in attesa; è onere degli esercenti controllare il rispetto di quanto sopra ed apporre opportuna segnaletica esplicativa aggiuntiva che richiami anche l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza;
- gli operatori garantiscano comunque il mantenimento della distanza di sicurezza tra gli operatori stessi e tra loro e gli utenti; quest'ultima potrà essere assicurata mediante disposizione di una fila di cassette mobili o altri separatori, qualora l'operatore non disponga già di un banco di vendita di adeguata profondità o di pannelli di separazione tra i lavoratori e la clientela;
- per i mercati del 23/05 e 30/05, l'Amministrazione Comunale disporrà, anche per un opportuno monitoraggio della frequentazione e all'affollamento, la sorveglianza dell'ingresso e il conteggio delle presenze al fine di evitare assembramenti; il numero massimo di persone contemporaneamente presenti nell'area mercatale è stabilito in questa fase nel numero di **20**, al netto degli esercenti e loro collaboratori; nelle edizioni successive, qualora non si siano verificate problematiche o accodamenti all'ingresso durante la fase di monitoraggio, tale attività di controllo degli accessi potrà essere sospesa senza ulteriore emissione di ordinanza ma con semplice disposizione del Sindaco, sentiti gli uffici Vigilanza e Tecnico Manutenitivo.

Elaborato grafico (vedi pagina seguente)

